



ENTE BILATERALE REGIONALE
TURISMO SICILIANO

I.P.S.S.A.R.
"FRANCESCO PAOLO CASCINO"

Prot. n. 57109

Prot. n. 302/R/12 del 13.01.09

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Francesco Paolo Cascino", Via Fattori n. 60 Palermo

E

L'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, Via della Libertà, 37/i - 90139 Palermo

Rappresentati:

per l'Istituto Scolastico, dalla Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella, nata a Palermo il 17/03/1961 C.F. VLLLSS61C57G273E, nella qualità di Dirigente Scolastico;

per l'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano da Richard Bario nato a CATANIA il 24/10/1965 C.F. ASTLDR65R24C351T, nella qualità di PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola - lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare l'art. 4 sull'alternanza scuola-lavoro;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", e in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;


VISTO il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 196/97;

CONSIDERATO

Che

- l'art. 4 della citata legge delega 28 marzo 2003, n. 53, prevede la possibilità di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni che possono essere stipulate anche con l'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano;

- l'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, anche tenuto conto della presenza nei loro Consigli di rappresentanti dei diversi settori turistici - designati dalle Associazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, localmente più rappresentative -, possono garantire il coinvolgimento delle stesse favorendo un rapporto di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative e mondo della produzione e del lavoro che l'EBRTS è altresì soggetto formativo accreditato presso la Regione Siciliana Dipartimento formazione al n. 98115831





- il MIUR attraverso apposite risorse assegnate nell'ambito dei fondi CIPE destinati ad interventi nelle aree obiettivo 1 ed obiettivo 2, ed in stretto raccordo con altre iniziative sviluppate in collaborazione con le Regioni, intende promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le istituzioni scolastiche, statali e non statali, con il sistema produttivo del Paese;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

Art. 1

(finalità)

1. La presente Convenzione intende favorire, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali, l'attivazione di modelli di alternanza scuola-lavoro da realizzarsi sotto la responsabilità dell'I.P.S.S.A.R., dallo stesso progettato, attuato e valutato, in collaborazione con l'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano e gli altri partner che l'Ente provvederà ad individuare, al fine di consentire agli studenti dell'istituto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di svolgere in alternanza, in parte o del tutto, la formazione fino al diciottesimo anno, attraverso modalità che assicurino loro l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

2. Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa, ponendo pertanto prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base oltre che sugli aspetti di professionalità.

3. In tale prospettiva, l'alternanza non costituisce un nuovo canale scolastico o un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei e dell'istruzione e formazione professionale, ma si configura invece quale ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

Art. 2

(Soggetto attuatore del percorso sperimentale in alternanza scuola-lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53, il soggetto prescelto, selezionato e coinvolto nella sperimentazione di modelli di alternanza scuola-lavoro, che attuerà il percorso formativo di cui all'art.1 del presente accordo, è l'I.P.S.S.A.R. "F.P. Cascino" di Palermo, che all'uopo stipula apposita convenzione/accordo con l'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, che provvederà ad individuare le aziende disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di formazione in ambienti di lavoro che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Art. 3

(Durata)

1. In generale il progetto formativo, strutturato da uno a tre anni, si articolerà intercalando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento in situazione lavorativa, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.

2. L'attività per gli studenti quindicenni avrà carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti di età superiore, invece, l'offerta formativa sarà in misura via via crescente finalizzata anche all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

3. Le attività di insegnamento saranno progettate, di comune intesa tra sistema scolastico e sistema delle imprese, per unità formative e prevedranno la certificazione delle competenze.


4. Di norma, ogni progetto di sperimentazione, dovrà inoltre prevedere specifiche misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, orientamento e monitoraggio.

5. Per particolari categorie di destinatari (disabili, stranieri, soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni nell'inserimento del contesto sociale e lavorativo.

Art. 4


(Compiti dei soggetti attuatori)

Le parti svolgeranno d'intesa fra loro, le azioni necessarie, di seguito descritte.





**ENTE BILATERALE REGIONALE
TURISMO SICILIANO**



**I.P.S.S.A.R.
"FRANCESCO PAOLO CASCINO"**

1. L'istituzione scolastica:

- a) sarà responsabile del percorso nel suo complesso, coordinerà e realizzerà, in collaborazione, le attività preparatorie di:
- individuazione e descrizione dei settori prioritari d'intervento, degli ambiti professionali e delle competenze da formare;
 - progettazione delle iniziative previste ed individuazione del personale scolastico coinvolto;
 - individuazione dell'utenza degli interventi e raccolta delle candidature degli studenti a partecipare alle iniziative previste;
- b) collaborerà alla promozione e provvederà alla sensibilizzazione della partecipazione del relativo personale alle iniziative formative organizzate dall' L'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano rivolte ai tutors interni/responsabili organizzativi dell'alternanza;
- c) garantirà la copertura assicurativa degli allievi, qualora necessaria (ad es. visite aziendali, formazione al di fuori della sede dell'istituzione scolastica o formativa, etc..), impegnati nelle iniziative previste, sostenendone i relativi oneri finanziari e amministrativi;
- d) assicurerà l'attività di tutoraggio nell'ambito delle iniziative previste;
- e) curerà e coordinerà le azioni di accompagnamento, monitoraggio e valutazione delle iniziative realizzate;
- f) in collaborazione con l' L'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, definirà e curerà gli aspetti organizzativi;

2. L'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano:

- a) collaborerà, d'intesa con il soggetto firmatario del presente Protocollo, alle attività di progettazione, preparazione e realizzazione degli interventi rivolti agli studenti, e al personale scolastico;
- b) realizzerà, in collaborazione con gli altri soggetti attuatori, gli interventi previsti rivolti agli studenti;
- d) realizzerà, in collaborazione con gli altri soggetti attuatori, se richiesta e con un numero adeguato di partecipanti, l'attività formativa per i docenti/responsabili organizzativi dell'alternanza e i tutors aziendali.

3. L'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano avrà il compito di:

- a) provvedere al reperimento di imprese disponibili ad accogliere studenti;
- c) provvedere al reperimento di testimoni aziendali;
- d) promuovere la partecipazione alla formazione dei tutors aziendali;

**Art. 5
(Efficacia)**

Il presente Protocollo, entra in vigore dalla data della stipula e ha durata annuale. Esso si intende tacitamente rinnovato, per un eguale periodo di tempo, prevedendo se necessario un aggiornamento delle attività. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo, dando disdetta scritta, con almeno n. 1 (uno) mese di preavviso.


Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, 13/01/2009

**Per l'Ente Bilaterale Regionale
per il Turismo Siciliano**

Il Direttore
[Signature]

**Per l'I.P.S.S.A.R.
"Francesco Paolo Cascino"**



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Assunta De Vellella

[Signature]